



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10573 del 2018, proposto da

Iren Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Alessandro Botto e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

contro

A.T.E.R.S.I.R. - Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi, 3;

nei confronti

De Vizia Transfer s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Urbaser S.A., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00310/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e della De Vizia Transfer s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Daniela Anselmi, Filippo Pacciani, Maria Chiara Lista, su delega dell'avv. Mastragostino, Angelo Clarizia e Gennaro Macri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando di gara pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 ottobre 2017 e in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 20 ottobre 2017, l'A.T.E.R.S.I.R. – Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti indiceva una procedura di gara per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 202 (*Affidamento del servizio*) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 164 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma.

1.1. La durata del contratto era fissata in 15 anni decorrenti dalla data prevista dal contratto di servizio e il valore posto a base d'asta in € 813.106.793,00, Iva esclusa. Il 19 aprile 2018 si svolgeva la prima seduta pubblica dedicata all'apertura dei plichi contenenti le sole offerte pervenute nei termini, che risultavano essere quella del R.t.i. – raggruppamento temporaneo di imprese con la De Vizia Transfer s.p.a. in qualità di mandataria e Urabser s.a. quale mandante e quella di Iren ambiente s.p.a.

1.2. Disposto il soccorso istruttorio nei confronti di entrambi gli operatori economici partecipanti, la commissione giudicatrice procedeva, in successive sedute, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti speciali, tecnici ed economici richiesti dal bando di gara e per la trasmissione, mediante il portale AVCPass, della relativa documentazione.

1.3. Nella seduta del 19 giugno 2018 si concludeva positivamente per entrambi gli operatori economici la fase di verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e con provvedimento 9 luglio 2018, n. 110, il Direttore dell'Azienda territoriale dell'Emilia Romagna disponeva l'ammissione dei concorrenti alle fasi successive della procedura di gara.

2. Iren Ambiente s.p.a., con due istanze di accesso ai documenti, del 12 luglio e del 21 agosto 2018, acquisiva la documentazione amministrativa relativa all'altra concorrente e verificava che questa, al punto C del DGUE – documento di gara unico europeo, relativo ai “*Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali?*”, al quesito “*L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c del Codice?*”, aveva dato risposta negativa e che, in allegato al medesimo documento, il legale rappresentante della De Vizia Transfer s.p.a. aveva dichiarato l'esistenza di alcune condanne e di un procedimento penale.

3. Iren Ambiente s.p.a. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna – sezione staccata di Parma l'ammissione alla procedura di gara del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. per aver reso una dichiarazione da reputarsi falsa, considerato che De Vizia Transfer s.p.a. era stata protagonista di una serie di vicende che potevano configurare “*gravi illeciti professionali?*” e che, dunque, la concorrente aveva taciuto o esposto in maniera non veritiera, con conseguente obbligo della stazione appaltante di disporre l'esclusione.

3.1. Si costituivano in giudizio A.T.E.R.S.I.R. e la controinteressata R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a.; il giudizio si concludeva con la sentenza 26 novembre 2018, n. 310,

di accoglimento parziale del ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensazione tra le parti delle spese di lite.

4. Propone appello Iren Ambiente s.p.a.; nel giudizio si è costituito il R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. e l'A.T.E.R.S.I.R.; le parti hanno depositato memoria cui è seguita memoria di replica di R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a.. All'udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto da Iren Ambiente s.p.a. con la seguente motivazione:

- non sussiste la falsa dichiarazione che comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f) - *bis* d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per aver il R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. dichiarato i precedenti penali rilevanti (sentenza di condanna passata in giudicato emessa dal Tribunale di Benevento per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata nel 2006 e sentenza di condanna del Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel 2006) e il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina;

- la predetta dichiarazione, tuttavia, non era esaustiva per la carenza di ogni, più completa, specificazione in merito alle vicende penale che hanno condotto alle sentenza di condanna e all'apertura di un procedimento penale, per cui la stazione appaltante non era stata posta nelle condizioni di valutare con scrupolo l'entità degli episodi astrattamente qualificabili come "*gravi illeciti professionali*";

- il provvedimento di ammissione del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a., pertanto, assunto dalla stazione appaltante in mancanza di tutte le informazioni rilevanti circa le vicende pregresse della concorrente, e del relativo approfondimento delle stesse, doveva ritenersi viziato per difetto di istruttoria.

In conclusione, la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento di ammissione alla procedura di gara del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. ed ha rimesso alla stazione appaltante di valutare nuovamente l'incidenza delle circostanze emerse sulle vicende pregresse dell'operatore economico sull'elemento fiduciario nell'esercizio di quella amplissima discrezionalità che l'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit. le riserva nella decisione di intraprendere un rapporto negoziale con l'operatore economico.

2. Con il primo motivo di appello Iren Ambiente s.p.a. censura la sentenza per *“Violazione e falsa applicazione del I, 5 del Bando e dell'art. 80 commi 5, lett. f-bis, 6 e 10 d.lgs. 50/2016 in relazione al comma 5, lett. c). Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000”*.

L'appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia riconosciuto nella dichiarazione allegata al DGUE della De Vizia Transfer s.p.a. – ove erano espressamente negati precedenti “gravi illeciti professionali” – una falsa dichiarazione comportante l'esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo la società incorsa in una serie di vicende puntualmente individuabili e sicuramente qualificabili come *“grave illecito professionale”*.

2.1. Tra queste, in particolare, l'appellante ripercorre la vicenda che ha condotto il G.i.p. presso il Tribunale di Latina a disporre l'arresto di Nicola e Vincenzo De Vizia (legale rappresentante e procuratore speciale della società) per gravi irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto affidato dal Comune di Ponza avente ad oggetto servizi di igiene urbana (con contestuale adozione di misure cautelari di natura patrimoniale e successivo decreto di rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato).

2.2. Nella memoria depositata in vista della camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza cautelare proposta, l'appellante precisa, ulteriormente, che *“grave illecito professionale”* non dichiarato andrebbe considerato anche quello

accertato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, 29 gennaio 2018, n. 119, poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 3 settembre 2018, n. 5142, e consistente nell'aver sottaciuto alla stazione appaltante, in altre procedure di gara, pregresse vicende professionali, ivi compresa la pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Latina, così violando i c.d. obblighi informativi posti a carico dell'operatore economico che partecipa ad una procedura di gara.

2.3. La conseguenza cui giunge l'appellante è che la dichiarazione contenuta nel DGUE avrebbe dovuto essere senza meno assunta come falsa dichiarazione con conseguente esclusione automatica dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f – *bis* d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2.4. Nella parte finale del motivo di appello, è contestato al giudice di primo grado di non aver pronunciato su altre vicende riguardanti la De Vizia Transfer s.p.a. integranti altrettanti “*gravi illeciti professionali*”, quali, in particolare, l'intervenuta condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta ad Emilio De Vizia, rappresentante della società, per abuso d'ufficio nella gestione della discarica “Difesa Grande” in Provincia di Avellino da parte della ASI-DEV Ecologia s.r.l., società mista costituita dall'ASI della Provincia di Avellino con il gruppo De Vizia, e la transazione intervenuta con il Comune di Gaeta in seguito all'apertura del già ricordato procedimento penale presso il Tribunale di Latina.

3. Il motivo di appello è infondato; la sentenza di primo grado va confermata sia pure con le precisazioni che seguono.

3.1. L'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “... *con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*”.

Nella citata disposizione sono, poi, individuate una serie di condotte che possono dar luogo a “*gravi illeciti professionali*”; la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’elencazione è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può desumere il compimento di “*gravi illeciti*” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se essa ne mette in dubbio l’integrità e l’affidabilità.

3.2. Per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, sono posti a carico di quest’ultimo i c.d. obblighi informativi: l’operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870).

3.3. La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “*grave illecito professionale*” endoprocedurale, citato nell’elencazione esemplificativa dell’art. 80, comma 5, lett. c) cit. come “*omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico.(cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040).

3.4. L’art. 80, comma 5, lett. f – *bis* d.lgs. n. 50 cit. prevede, invece, l’esclusione automatica dell’operatore economico che abbia reso falsa dichiarazione ovvero

abbia presentato falsa documentazione (“*documentazioni o dichiarazioni non veritiere*”, secondo l’espressione utilizzata dal legislatore).

3.5. In definitiva, la dichiarazione resa dall’operatore economico nella domanda di partecipazione circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “*gravi illeciti professionali?*” può essere omessa, reticente o completamente falsa.

V’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “*grave illecito professionale*”; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente.

Infine, la falsa dichiarazione consiste in una *immutatio veri*; ricorre, cioè, se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.

3.6. La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione che, nel caso che occupa, è sempre lo stesso: la pregresse vicende professionali dell’operatore economico, quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo (*contra*, Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040 che, invece, distingue l’omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera sulla base dell’oggetto della dichiarazione, per cui andrebbe considerata falsa la dichiarazione che abbia ad oggetto “*circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento*”, seguita da Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231 e da III, 20 dicembre 2018, n. 7173); e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso.

3.7. Con una precisazione: se una pregressa vicenda professionale costituisce, senza meno una circostanza di fatto, il “grave errore professionale” è, invece, una valutazione di un fatto che, può assumere la connotazione di circostanza di fatto solo ove sia stato accertato in sede giudiziaria o anche solo amministrativa; prima di questo momento, va intesa come possibile qualificazione di un fatto, con ogni conseguenza quanto alla diversa ed opinabile stima che ne possa dare ogni stazione appaltante nella sua discrezionalità.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dalla De Vizia Transfer s.p.a. nella domanda di partecipazione alla procedura di gara sia in parte omessa ed in parte reticente, non falsa.

4.1. Preliminarmente, va chiarito che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione della De Vizia Transfer s.p.a. – la dichiarazione negativa inserita all’interno del DGUE e quella del legale rappresentante Sig. Vincenzo De Vizia ad esso allegata – vanno lette congiuntamente; la lettura congiunta delle stesse porta ad escludere che l’operatore economico abbia reso una falsa dichiarazione, abbia, cioè, rappresentato un fatto non corrispondente al vero: di non essere incorso in “*gravi illeciti professionali*”, quando invece ben sapeva che ve ne erano stati nella sua pregressa attività professionale (in tale aspetto risiede la peculiarità dell’odierna vicenda rispetto a quella esaminata da Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231, in cui l’operatore economico si era limitato a compilare il DGUE dichiarando di non essere incorso in pregressi “*gravi illeciti professionali*”, salvo, poi, emergere in sede di gara che aveva subito una precedente risoluzione da altra stazione appaltante).

4.2. Può darsi che la società non abbia reputato i pregressi episodi, dichiarati dal Sig. Vincenzo De Vizia, legale rappresentante e socio di maggioranza della De Vizia Transfer s.p.a., idonei ad integrare i “*gravi illeciti professionali*” a suo carico, e per questo non li abbia richiamati nel DGUE, come pure è possibile – come ipotizzato dall’appellante nei suoi scritti difensivi – che si tratti di una meditata scelta strategica;

quel che conta è che la stazione appaltante ha avuto conoscenza di pregresse vicende professionali che riguardavano la De Vizia Transfer s.p.a. e i suoi legali rappresentanti ed è stata posta nelle condizioni di farne oggetto di apprezzamento sull'affidabilità e l'integrità dell'operatore.

D'altronde, ove avesse inteso sottrarsi ad ogni valutazione da parte della stazione appaltante, avrebbe del tutto taciuto le pregresse vicende.

4.3. La dichiarazione, però, va considerata, innanzitutto, reticente, in quanto nella dichiarazione del legale rappresentante sono riportati, in maniera generica, taluni episodi della pregressa attività professionale suscettibili di integrare “*gravi illeciti professionali*”. Il riferimento è, in particolare, alla vicenda giudiziaria in corso presso il Tribunale di Latina, per la quale il Sig. Vincenzo De Vizia si limita ad affermare che “*Indica, altresì, per quanto di propria conoscenza, i seguenti procedimenti penali pendenti: 1. Tribunale di Latina – Rg 1911/11*”, senza fornire ulteriori precisazioni specialmente sulle condotte contestate in quella sede.

4.3.1. In quanto dichiarazione reticente, tale condotta si pone in violazione dei c.d. obblighi informativi con onere da parte della stazione appaltante di apprezzare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit.

4.4. La dichiarazione, inoltre, è carente (dichiarazione omessa) in relazione ad altre pregresse vicende professionali e, in particolare, in relazione al “*grave errore professionale*” accertato dal giudice amministrativo.

4.4.1. Occorre, al riguardo, una precisazione: contrariamente a quanto sembra affermare la società appellante, il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, nel quale sono state adottate misure cautelari, personali e patrimoniali, è stato valutato da questa Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 3 settembre 2018, n. 5142, quale sicuro oggetto di obbligo informativo a carico dell'operatore economico, ma non è stato qualificato direttamente come “*grave illecito professionale*”

suscettibile di inficiare l'attendibilità e l'integrità dell'operatore, poiché non rientrante in nessuna delle condotte esposte, sia pure in via semplificativa, nell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit., ed invece suscettibile di essere apprezzato come tale solo dalla stazione appaltante in sede di gara.

4.4.2. E' vero, invece, che tanto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 119 del 2018 quanto la citata sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato, n. 5142 del 2018, di conferma in appello, hanno qualificato come "*grave illecito professionale*" la violazione degli obblighi informativi, in coerenza con la ricostruzione giurisprudenziale precedentemente esposta, rimettendo alla stazione appaltante di apprezzarne l'incidenza sulla affidabilità ed integrità della De Vizia Transfer s.p.a..

Di tale vicenda non v'è traccia nella documentazione fornita dalla De Vizia Transfer s.p.a., neppure nella dichiarazione resa dal legale rappresentante Vincenzo De Vizia; ed essa, invece, andava riportata all'attenzione della stazione appaltante, per quanto, non può negarsi che solo con la sentenza del Consiglio di Stato del 3 settembre 2018, n. 5142 è stato definitivamente riconosciuto il grave illecito professionale, e dunque quando erano da tempo scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame

4.4.3. Va, in ogni caso, evitato il paradosso di sanzionare un operatore economico per non aver dichiarato la già accertata violazione degli obblighi informativi nei confronti di altra stazione appaltante in altra procedura di gara – che, per quanto in precedenza detto, integra un "*grave errore professionale*" – qualora di detti obblighi siano oggetto vicende professionali che la (nuova) stazione appaltante ha, per altro verso conosciuto, e reputato non idonee a mettere in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico.

E' quanto si verificherebbe nel caso in esame tenuto conto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte e la sentenza del Consiglio di Stato

citata hanno accertato la violazione degli obblighi conformativi in relazione a quelle stesse vicende penali poi richiamate dal Sig. Vincenzo De Vizia nella dichiarazione allegata al DGUE della presente procedura di gara, e specialmente, il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina.

4.5. La dichiarazione dell'appellata va ritenuta omessa anche in relazione alle altre vicende sulle quali le parti si sono ampiamente soffermate nei loro scritti difensivi: la sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione a carico di Emilio De Vizia per la vicenda della discarica di "Difesa – Grande" e l'intervenuta transazione con il Comune di Gaeta.

Le predette vicende andavano dichiarate.

Si tratta, infatti, di vicende: a) di rilevanza penale (per la quale, la prima, è stata pronunciata sentenza di condanna); b) che ha riguardato i vertici della società o, comunque, posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione societaria; c) che attiene a commesse pubbliche; d) non particolarmente datate nel tempo (cfr. per la rilevanza di tali aspetti, Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142).

La mancata dichiarazione costituisce violazione dell'obbligo informativo, e come tale va apprezzata dalla stazione appaltante, con la precisazione – già fatta in precedenza e che sarà meglio esposta subito di seguito – che nei predetti casi, per essere stato il Sig. Emilio De Vizia sanzionato penalmente nella sua posizione di amministratore di altra società, quanto alla prima vicenda, e per essere oggetto di contestazione l'oggetto e gli effetti della transazione intervenuta con il Comune di Gaeta nella seconda vicenda – si è in presenza di pregresse vicende professionali la cui effettiva possibilità di essere qualificate come "*gravi illeciti professionali*" va completamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

5. In conclusione, la sentenza di primo grado merita conferma con le precisazioni svolte quanto all'esatta qualificazione delle dichiarazioni – unitariamente considerate – rese dalla De Vizia Transfer s.p.a. e dal suo legale rappresentante.

Occorre solo precisare, ai fini meramente conformativi, che la stazione appaltante dovrà valutare se l'accertata violazione degli obblighi informativi da parte del R.t.i. De Vizia Transfer s.p.a. – per aver presentato una dichiarazione carente del riferimento ad alcune pregresse vicende professionali suscettibili di integrare il “grave illecito professionale” o già accertato come tale con le precisazioni svolte e non dettagliata per quelle dichiarate – porti a dubitare dell'affidabilità e dell'integrità della stessa, ma, nel far ciò, non potrà esimersi dal soppesare nel merito i singoli, pregressi episodi, dei quali l'operatore si è reso protagonista, e da essi dedurre, in via definitiva, la possibilità di riporre fiducia nell'operatore economico ove si renda aggiudicatario del contratto d'appalto. Tale valutazione andrà compiuta tenendo conto anche delle circostanze emerse in relazione ai singoli episodi nel presente giudizio così come rappresentate e documentate dalle parti in causa.

6. La circostanza che la vicenda sostanziale non è ancora conclusa, giusti gli ulteriori poteri amministrativi che dovrà esercitare la stazione appaltante, comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti in causa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO